



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Caserta \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

## SETTORE DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 317 DEL 07-05-2018

**OGGETTO:** – attribuzione benefici art. 33 c. 3 L. 104/92 così come modificato ed integrato dal comma 4 Art. 71 D.L. 112/08 – dip. F. O.

### PREMESSO CHE :

- La dip. F. O: ha fatto pervenire, in data 27/04/2018 - la richiesta di autorizzazione per la fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 per l'assistenza alla propria suocera C. E. , nata a Valle di Maddaloni (CE) il 28/06/1940 , riconosciuta persona in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, come da attestato rilasciato dal Centro Medico Legale INPS di Caserta – Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap – acquisita dall'ufficio competente e che motivi di privacy non viene allegata al presente atto ;
- come stabilito dall'art. 33, comma 3 delle legge 104/92, modificato dalla legge 53/2000, “colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
- l'art. 19 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 6/7/95, al comma 6, stabilisce che “i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, -omissis - .... possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”;
- l'art. 20 della legge 53/2000 stabilisce che “le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano.... – omissis - .... ai familiari dei lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente”;
- il D.L. 112/08 pubblicato in G.U. in data 25.06.2008 – all'art. 71 - ha introdotto norme riferite alle assenze dei dipendenti pubblici, e segnatamente al c. 4 ha disposto che: “ 4. *La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.*”
- che la circolare n°. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , registrata alla Corte dei Conti in data 19/09/2008 ha chiarito che nulla è stato innovato tanto che chiarisce che al paragrafo 2 al punto 3 recita “.....omissis.....per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza , è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in



## **ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

*maniera frazionata , cioè ad ore , ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18)  
...omissis...*

### **CONSIDERATO:**

- che il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.95 all'art. 19 c. 6 dispone: “ *I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.* ”

Ritenuto doversi provvedere;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la circolare interna prot. n. 1541 del 15/06/2017 avente ad oggetto : Programmazione per messi legge 104/92, che qui si intende integralmente riportata

Richiamata la propria responsabilità;

### **DETERMINA**

- 1) **Prendere atto** della richiesta della dip. F. O. , giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui alla L. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato ed integrato dal D.L. 112/2008 Art. 71 comma 4;
- 2) **Disporre**, infine, che i permessi , da fruire a giorni , per un massimo di n. 3 mensili, vengano concessi previa presentazione di apposite istanze al Direttore Generale , al fine di permettere la necessaria sostituzione nello svolgimento del servizio affidato al dipendente , nel limite massimo mensile previsto e secondo le disposizioni contenute nella circolare interna prot., n. 1541 del 15/06/2017 ;
- 3) **Notificare** la presente all'interessata.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Ing. Attilio Reggiani )